

**Allegato "B" al Rep.n. 24379/17120**

Fondazione di partecipazione ETS

Statuto

**Art. 1 - Costituzione e Denominazione**

È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, "FONDAZIONE DOPO DI NOI LA CRISALIDE", che assume la forma giuridica di fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere delle fondazioni.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "Fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, assumendo la denominazione di "FONDAZIONE DOPO DI NOI LA CRISALIDE ETS".

La fondazione ha sede legale nel Comune di Orvieto. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio di Gestione e non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**Art.2 - Finalità e Attività**

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4 del D. Lgs. 112/2017;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- f) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, la Fondazione propone, promuove, elabora e realizza progetti di inclusione sociale delle persone con di-

sabilità (fisica, psichica o sensoriale) incentrati su forme innovative di residenzialità che garantiscono alle persone con disabilità, per tutto l'arco della loro vita, la qualità della loro esistenza, creando condizioni ambientali in cui la persona possa trovare un benessere psico-fisico nel pieno rispetto delle sue capacità, esigenze, aspirazioni e aspettative.

La Fondazione intende perseguire le finalità di assistenza e riabilitazione delle persone con disabilità in un contesto di miglioramento della qualità della loro vita, promuovendo anche interventi personalizzati. Promuove e realizza anche progetti volti alla formazione ed all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, anche attraverso il modello e gli strumenti dell'agricoltura sociale.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Umbria, anche con la creazione di strutture operative, finalizzate alla realizzazione degli scopi sociali, diffuse sul territorio.

Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi ed enti di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche continuative, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

#### **Art. 3 - Attività diverse**

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

#### **Art. 4 - Durata**

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

#### **Art. 5 - Destinazione del patrimonio e divieto di distribuzione degli utili**

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

#### **Art. 6 - Patrimonio**

Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimen-

tato da:

A. conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dai Fondatori Promotori e dai Fondatori, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio. I conferimenti iniziali versati dai Fondatori Promotori e dai Fondatori sono pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero);

B. beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;

C. lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;

D. parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Gestione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

E. contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

F. avanzi di amministrazione.

La Fondazione provvede al suo funzionamento ed al conseguimento dei suoi scopi attraverso il fondo di gestione che si alimenta con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 D.lgs. 117/2017);
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dai Fondatori Promotori e dai Fondatori. Per quanto attiene a quelli periodici dovuti dai Comuni sono calcolati in base alla popolazione residente e comunque saranno compresi tra euro 1.000 (mille) ed € 5.000 (cinquemila) per Ente;
- i contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Partecipanti;
- le entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017;
- le raccolte fondi di cui all'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D. lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

È consentita, qualora l'ente sia dotato di personalità giuri-

dica ed iscritto nel Registro Imprese, la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 10 del D. lgs. n. 117/2017. In materia delibera il Consiglio di Gestione.

**Art. 7 - Membri della Fondazione**

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori;
- Fondatori;
- Partecipanti.

**Art. 8 - Fondatori Promotori e Fondatori**

I Fondatori Promotori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione e che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Alla Fondazione possono aderire, acquistando a tutti gli effetti la qualità di Fondatore, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli altri enti che dichiarino di condividere e sostenere le finalità statutarie della Fondazione e che si obblighino al versamento di una somma di denaro o al conferimento di beni al Fondo di dotazione, nella misura determinata dal Consiglio di Gestione. La maggioranza dei Fondatori deve essere costituita da persone, fisiche o giuridiche, private.

L'ammissione di nuovi Fondatori è deliberata dal Consiglio di Gestione.

**Art. 9 - Partecipanti**

Possono divenire Partecipanti quelle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che condividano i fini della Fondazione, intendano contribuire in modo congruo alle spese annuali di esercizio o alla realizzazione di specifiche attività della Fondazione, anche attraverso un'attività professionale di particolare rilievo.

La maggioranza dei Partecipanti deve essere costituita da persone, fisiche o giuridiche, private.

La congruità del contributo e l'ammissione sono esaminate e deliberate dal Consiglio di Gestione. Non possono essere prese in considerazione domande che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità della Fondazione e l'impegno a concorrere al finanziamento delle sue attività.

**Art. 10 - Esclusione e recesso**

Il Partecipante può essere dichiarato decaduto con deliberazione assunta a maggioranza assoluta del Consiglio di Gestione per grave inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- rinunci espressamente a partecipare e/o a contribuire alle attività della Fondazione;
- svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione;
- non corrisponda il contributo dovuto.

Nel caso di Partecipante ente o persona giuridica, l'esclu-

sione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori Promotori ed i Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione medesima.

I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Tutti gli aderenti alla Fondazione, anche se decaduti, non possono richiedere il rimborso delle erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio.

#### **Art. 11 - Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Gestione;
- l'Assemblea Generale;
- il Comitato dei Partecipanti;
- l'Organo di controllo.

#### **Art. 12 - Presidente della Fondazione**

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

Il Presidente coordina il lavoro degli organi della Fondazione e compie tutti gli atti necessari all'attività della Fondazione.

In particolare il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Egli presiede il Consiglio di gestione, l'Assemblea Generale ed il Comitato dei Partecipanti.

In caso di necessità ed urgenza, il Presidente della Fondazione può adottare gli atti ritenuti indifferibili, salva ratifica da parte del Consiglio di Gestione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti.

#### **Art. 13 - Consiglio di Gestione**

Il Consiglio di Gestione è l'organo di governo generale della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri compresi tra un minimo di cinque fino ad un massimo di nove.

Viene così costituito:

- i Fondatori promotori, con propria determinazione, nominano cinque consiglieri, di cui tre (il 60 per cento) vengono designati dalle Associazioni dei familiari (cioè enti privati);
- i Fondatori, con propria determinazione, nominano due consiglieri.

Nel caso in cui aderiscano alla Fondazione un numero pari o superiore a dieci tra i soggetti Partecipanti, il Consiglio

potrà cooptare fino ad altri due membri, scegliendoli tra i

Partecipanti che hanno natura giuridica privata. In tal caso il numero di componenti del Consiglio di Gestione potrà raggiungere il numero massimo di nove membri.

I membri del Consiglio di gestione restano in carica sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.

Il Consiglio si riunisce in presenza ovvero attraverso modalità telematiche, purché sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa e vota, partecipare simultaneamente alla discussione, trasmettere e ricevere documenti.

Il Consiglio di gestione potrà ritenersi validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il membro del Consiglio di Gestione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui sopra, alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione esercita il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione in relazione all'attuazione dei compiti della Fondazione di cui ai precedenti artt. 2 e 3; verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- amministrare la Fondazione;
- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività del presente Statuto;
- approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno;
- eleggere al proprio interno il Presidente della Fondazione ed il vice Presidente;
- approvare il bilancio;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- nominare, ove opportuno, il Direttore generale della Fondazione, determinandone compiti, natura e durata dell'incarico;
- nominare l'Organo di controllo, e determinarne il compenso nei limiti e nel rispetto di cui all'art. 8 del D.Lgs. 117/2017;
- nominare Fondatori e Partecipanti;
- determinare, anche, annualmente, la misura minima e le forme del contributo a carico dei Fondatori promotori, Fondatori e Partecipanti;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- approvare l'eventuale organigramma, definire gli organici e

decidere il reclutamento del personale;

- curare gli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e gli altri previsti dalla normativa vigente;

- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto, salvo quanto previsto al successivo articolo 14;

- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto e deliberare su quanto non espressamente riservato all'Assemblea Generale.

Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni con i membri del Consiglio di Gestione o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, o nelle quali rivestano la carica di amministratori, o con le quali abbiano rapporti di dipendenza comunque denominati.

Il Consiglio di Gestione è convocato almeno tre volte all'anno d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei componenti; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri, con possibilità di riscontro.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario, scelto dal Presidente anche tra persone estranee al Consiglio. Tutte le cariche sociali sono gratuite e non possono dar diritto ad emolumenti di sorta, salvi il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato e quanto previsto dal successivo art. 16.

#### **Art. 14 - Assemblea Generale**

L'Assemblea Generale è composta da tutti i Fondatori Promotori e Fondatori. A ciascuno di essi è attribuito un diritto di voto.

Le adunanze dell'Assemblea possono avvenire in presenza ovvero attraverso modalità telematiche, purché sia possibile verificare l'identità dei componenti che partecipano e votano. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri, salvi diversi quorum imposti dalla legge.

L'Assemblea Generale provvede a:

- nominare i componenti del Consiglio di Gestione, secondo le modalità di cui all'art. 13 del presente Statuto;

- deliberare sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Gestione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;

- deliberare sugli altri oggetti attribuiti inderogabilmente dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto, salvo il fatto che, in assenza di espressa attribuzione, è competente

a deliberare il Consiglio di Gestione.

**Art. 15 - Comitato dei Partecipanti**

Il Comitato dei Partecipanti è un organo consultivo composto dai Partecipanti alla Fondazione.

Il Comitato dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione e ha competenza a:

- formulare proposte motivate sulle iniziative della Fondazione;
- esprimere i pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di gestione;
- esprimere i pareri sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione;
- esprimere il parere sullo scioglimento dell'ente.

**Art. 16 - Organo di controllo**

L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto è deliberato dal Consiglio di Gestione, che provvede alla sua nomina ed alla determinazione del compenso nel rispetto di cui all'art. 8 del D.Lgs. 117/2017. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397 c.c.. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento della Fondazione;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, esercita, su decisione del Consiglio di Gestione, la revisione legale dei conti; in tal caso deve essere composto da Revisori legali iscritti all'apposito Registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, del D.Lgs.

117/2017 le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina del revisore è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

#### **Art. 17 - Bilancio d'esercizio**

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto e approvato dal Consiglio di Gestione entro il 30 aprile di ogni anno. Dopo l'approvazione, il Consiglio di Gestione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio di Gestione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il Consiglio di Gestione deve, inoltre, approvare entro il 31 gennaio il bilancio preventivo relativo all'anno in corso.

#### **ART. 18 - Bilancio sociale**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

#### **ART. 19 - Libri sociali obbligatori**

La Fondazione tiene i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei membri dell'Assemblea Generale, tenuto a cura del Consiglio di Gestione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Generale, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di Gestione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Gestione, tenuto a cura del Consiglio di Gestione medesimo;
- d) il libro dei membri del Comitato dei Partecipanti, tenuto a cura del Consiglio di Gestione;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato dei Partecipanti, tenuto a cura del Consiglio di Gestione;
- f) il libro dell'Organo di controllo, tenuto a cura dell'Organo di controllo medesimo;

g) il registro dei volontari, di cui all'art. 17, comma 1 del Codice del Terzo settore.

I membri dell'Assemblea Generale e degli altri organi sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali, a loro spese, mediante richiesta scritta rivolta al Presidente.

#### **ART. 20 - Volontariato**

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.

Nel caso in cui i volontari svolgano la loro attività in modo non occasionale, la Fondazione è tenuta a registrarli in un apposito registro.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Gestione. È ammissibile il rimborso autocertificato di cui all'art. 17, c.4 del D. Lgs. 117/2017, nei casi stabiliti dal Consiglio di Gestione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

#### **ART. 21 - Scioglimento**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni del Consiglio di Gestione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti, qualora esistenti.

#### **ART. 22 - Statuto**

La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

Il Consiglio di Gestione può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi e gestionali più particolari.

#### **ART. 23 - Disposizione finale**

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, alle relative norme di attuazione e a tutte le disposizioni vigenti.

F.to Sandro Banella

" Filippo Clericò

IO SOTTOSCRITTO DOTT. FILIPPO CLERICO' NOTAIO IN TERNI CERTIFICATO

AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.A.D. E DELL'ART. 68-TER

DELLA L.N. MEDIANTE APPOSIZIONE DELLA FIRMA DIGITALE RILASCIATAMI

DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, CHE LA PRESENTE

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO CONSERVATO NELLA MIA RACCOLTA. TERNI, DUE AGOSTO 2022